



**ORDINE AVVOCATI**  
C A S T R O V I L L A R I

**Piano Triennale Integrato per la Prevenzione  
della Corruzione e per la Trasparenza e  
l'Integrità P.T.P.C.T.  
2024-2026**

**Ordine degli Avvocati di Castrovillari**





## Sommario

<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<i>PERCEZIONE DEL FENOMENO CORRUTTIVO.....</i>	<i>5</i>
<i>OBIETTIVI .....</i>	<i>8</i>
<i>1. OGGETTO .....</i>	<i>11</i>
<i>2. FINALITA'.....</i>	<i>11</i>
<i>3. REONSABILE DELLA PREVENZIONE DALLA CORRUZIONE .....</i>	<i>12</i>
<i>4. DESTINATARI DEL PIANO .....</i>	<i>12</i>
<i>5. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....</i>	<i>15</i>
<i>6. ELENCO DEI REATI.....</i>	<i>17</i>
<i>7. METOLOGIA ESEGUITA .....</i>	<i>18</i>
<i>8. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE .....</i>	<i>21</i>
<i>9. OCCASIONI DI REATO .....</i>	<i>30</i>
<i>10. AREE A RISCHIO.....</i>	<i>31</i>
<i>11. METODOLOGIA PROPOSTA.....</i>	<i>33</i>
<i>12. VALUTAZIONE DEL RISCHIO .....</i>	<i>34</i>
<i>13. IL C.D. "WHISTLEBLOWING".....</i>	<i>35</i>
<i>14. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE .....</i>	<i>36</i>
<b>SEZIONE II – LA TRASPARENZA .....</b>	<b>40</b>
<i>1. OGGETTO .....</i>	<i>41</i>
<i>2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....</i>	<i>42</i>
<i>3. CONTENUTI .....</i>	<i>45</i>
<i>4. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO .....</i>	<i>46</i>
<b>SEZIONE III – SISTEMA SANZIONATORIO.....</b>	<b>49</b>
<i>1. PREMESSA.....</i>	<i>50</i>
<i>2. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE .....</i>	<i>50</i>
<i>3. SANZIONI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE .....</i>	<i>50</i>
<i>4. SANZIONI NEI COFRONTI DI SOGGETTI TERZI .....</i>	<i>51</i>



## **INTRODUZIONE**

Il presente documento costituisce il Piano Triennale Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità (PTPCT) per il triennio 2024-2026 sulla base di quanto risultante dalle normative vigenti in materia.

Il presente aggiornamento del PTPCT dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari è stato redatto tenendo conto delle specificità organizzative e strutturali e delle peculiarità dell'ente, nonché delle attività istituzionali svolte.

Rammentiamo, anche in questa occasione, come il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati svolge attività in favore degli iscritti all'Albo e/o Registro ed i suoi componenti, sebbene eletti, prestano la loro attività a completo titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese per le eventuali trasferte al di fuori del Distretto della Corte di Appello.

In particolare, e per quanto possa occorrere, si evidenzia che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico, poiché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e privi di scelte discrezionali, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività, come ad esempio la gestione dell'ammissione del cittadino al gratuito patrocinio, laddove il Consiglio si limita ad effettuare un semplice controllo formale sulla capacità reddituale del richiedente sulla scorta delle dichiarazioni dallo stesso fornito. Quanto ai compiti di istituto come, ad esempio, l'iscrizione all'Albo, il richiedente deposita domanda di iscrizione ed il Consiglio, verificata la regolarità formale della documentazione esibita, delibera, come atto dovuto, l'iscrizione.

Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari, il Piano Triennale Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità (PTPCT) si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici ed in particolare per quelli che godono di contributi/finanziamenti pubblici ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali.

In particolare, il Piano è stato adottato senza che siano state coinvolte le associazioni rappresentative dei consumatori, né è stata prevista la costituzione di un Organismo Indipendente di Valutazione



# ORDINE AVVOCATI

## CASTROVILLARI

(OIV) stante la mancata indicazione degli enti pubblici non economici nell'art. 74 del D. Lgs. n. 150/2009, recante attuazione della Legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Non è stata prevista, inoltre, la rotazione degli incarichi per il personale dipendente poiché, per la esiguità del numero dei dipendenti, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari non è dotato di una pianta organica con definizione specifica delle competenze per singolo dipendente.

Il presente PTPCT è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012 e nel D.Lgs. 33/2013 (come modificati dal D. Lgs. 97/2016), nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022 adottato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023. E' bene evidenziare che il presente piano tiene conto dei provvedimenti adottati nel corso del 2017 in materia di prevenzione della corruzione, tra cui la legge 30 novembre 2017 n. 179 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un lavoro pubblico o privato*", che disciplina in via definitiva il cd. "*whistleblower*".

I Consigli dell'Ordine dispongono di strumenti rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione ossia la nomina del RPC e l'adozione del PTPC. I contenuti del piano sono stati sviluppati in linea con le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione e tenendo conto delle specificità organizzative e strutturali e della particolare natura delle attività istituzionali svolte dall'Ordine, il cui personale in servizio è tra i destinatari del PTPC e, conseguentemente, dell'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPC).

La peculiarità di Ente Pubblico non Economico a carattere associativo propria del Consiglio dell'Ordine Forense, che non utilizza fondi pubblici e che non esercita attività sostitutiva erariale per conto dello Stato, ha determinato la scelta della redazione di un Piano Triennale Integrato di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Infatti, i Piani integrati assolvono all'esigenza, da un lato, di prevenire i fenomeni corruttivi o di *maladministration* in senso lato e, dall'altro, di rendere pubbliche le modalità operative di comportamento del Consiglio con ostensione dei dati necessari per la trasparenza dell'attività amministrativa in chiave di prevenzione della corruzione e di tutti gli altri illeciti previsti quali presupposto della responsabilità dell'ente pubblico.



Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari ha provveduto alla nomina del nuovo Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa individuato nella persona del Consigliere Avv. Alessandro Rosa. Tale scelta è stata assunta tenendo conto del fatto che, sebbene la vigente normativa (art. 1 comma 7 Legge 190/2012) preveda di norma la nomina di un dirigente in servizio, non essendo presente allo stato attuale una figura dirigenziale nella pianta organica dell'Ordine, il RPCT è stato scelto tra i Consiglieri privi di deleghe gestionali conformemente alla delibera ANAC n. 831 del 03 agosto 2016.

## **PERCEZIONE DEL FENOMENO CORRUTTIVO**

Come confermato dalle statistiche internazionali, la corruzione resta un fenomeno molto diffuso in Italia. Si tratta di una delle principali cause di inefficienza dei servizi destinati alla collettività, come pure della disaffezione dei cittadini nei confronti delle istituzioni democratiche. La corruzione, infatti, è causa di ingenti costi economici ma anche di carattere sociale, poiché compromette i principi fondamentali della società, minando le pari opportunità dei cittadini, così da rivelarsi uno dei fattori di disgregazione sociale.

La diffusione e gli effetti del fenomeno corruttivo sono stati oggetto di vari studi anche relativi al nostro Paese. Gli approfondimenti, i dati e le statistiche in materia hanno messo in luce uno scostamento tra corruzione reale e corruzione percepita, che evidenzia il carattere sommerso del fenomeno ed i notevoli effetti che il fenomeno corruttivo produce sull'economia e sulla crescita.

Proprio per i suoi rilevanti effetti sul sistema economico, il tema della prevenzione ha da tempo assunto un rilievo sovranazionale. Complessivamente, le indicazioni provenienti dalle organizzazioni sovranazionali evidenziano l'esigenza di perseguire i tre seguenti obiettivi principali nell'ambito delle strategie di prevenzione:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso la previsione di varie misure di prevenzione, che nell'ambito del nostro ordinamento sono state disciplinate mediante la L. n. 190 del 2012.



I principali strumenti previsti dalla normativa, oltre all'elaborazione del P.N.A., sono:

- adozione dei P.T.P.C.;
- adempimenti di trasparenza;
- codici di comportamento;
- rotazione del personale;
- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
- disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali;
- disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (*pantouflage – revolving doors*) incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
- disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;
- disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*);
- formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.

L'assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione si completa con i seguenti decreti attuativi:

- *Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato con il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;*
- *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;*



# ORDINE AVVOCATI

## CASTROVILLARI

- *Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;*
- *Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell'art. 54 del D. lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla L. n. 190;*
- *Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;*
- *Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016;*
- *Delibera ANAC n. 1309/2016 del 28/12/2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 c. 2 D. lgs. 33/2013”.*
- *Delibera ANAC n. 1310/2016 del 28/12/2016 «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. lgs. 33/2013 come modificato dal D. lgs. 97/2016».*
- *Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante “Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”.*
- *Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”;*
- *Delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;*
- *Delibera ANAC n. 1208/2017 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;*
- *Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;*



# ORDINE AVVOCATI

## C A S T R O V I L L A R I

- Delibera ANAC n. 1064 del novembre 2019 recante “Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2022 adottato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023.

I contenuti della normativa nazionale evidenziano una forte coerenza in termini di impianto con quelle che sono le strategie indicate dalle istituzioni internazionali, come risulta evidenziato nell’ambito del recente rapporto elaborato dall’O.E.C.D. sulla situazione dell’Italia.

In tal senso, a fronte di una percentuale molto bassa di condanne per reati di corruzione – spesso dovute alla prescrizione del reato - si registra una percezione della corruzione elevatissima che separa l’Italia dagli altri Stati dell’Unione Europea. Infatti, l’indice di percezione della corruzione di *Transparency International* rileva che l’Italia, dopo un costante peggioramento nell’ultimo decennio, continua a posizionarsi in fondo alle classifiche e, nel 2019, su 31 Paesi presi in considerazione, l’Italia è riuscita a raggiungere il venticinquesimo posto, superata in negativo da Romania, Bulgaria e Grecia.

Per quanto riguarda la Calabria, il rapporto sulla corruzione elaborato dall’Istituto Demoskopika, conferma i dati in linea con quelli nazionali. Il fenomeno corruttivo è infatti considerato come “*uno dei principali problemi nel nostro Paese*” dall’89,7% dei calabresi, mentre solo il 9,5% è in disaccordo con tale affermazione. Inoltre, l’80% degli intervistati è d’accordo sul fatto che sia presente a tutti i livelli istituzionali, locali, regionali e nazionali, il 60% è convinto che faccia parte della cultura d’impresa e uno su quattro (25,5%) ha assistito o si è trovato coinvolto personalmente in episodi di corruzione.

## OBIETTIVI

L’attuazione del PTPCT risponde all’obiettivo dell’Ordine degli Avvocati di Castrovillari di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

A tal fine, lo sviluppo di un complesso di misure, in aggiunta a quelle esistenti, aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione o, in generale, di atti di *maladministration*, costituisce il mezzo per favorire il raggiungimento dei suddetti principi, promuovendo il corretto funzionamento della struttura e tutelando la reputazione e la credibilità dell’azione dell’Ordine nei confronti degli iscritti e





di tutti gli stakeholders dell'Ente stesso.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT da parte dei soggetti destinatari intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione. Con l'approvazione del piano, l'Ordine intende definire una serie di azioni volte ad arginare il verificarsi di situazioni in cui, nel corso delle proprie attività, si riscontri l'abuso del potere affidato ad uno dei soggetti destinatari del piano al fine di ottenere dei vantaggi privati. I comportamenti di *maladministration* rilevanti sono, infatti, più ampi di quelli descritti nelle fattispecie di rilevanza penalistica potendo ricomprendere ogni circostanza in cui si presenti un malfunzionamento della macchina amministrativa dovuto all'uso a fini privati delle attribuzioni amministrative.

Inoltre, il PTPCT è finalizzato anche a:

- ✓ determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone l'Ordine a gravi rischi anche e soprattutto sul piano dell'immagine e sul conseguente danno reputazionale, e può produrre delle conseguenze personali sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- ✓ sensibilizzare tutti i soggetti destinatari affinché si impegnino attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- ✓ assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine ed i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e vigilando su eventuali situazioni che potrebbero dar luogo a situazioni di conflitto d'interesse o, in generale, a atti o comportamenti di *maladministration*;
- ✓ coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità degli incarichi previste dal D. lgs. 39/2013.

Il Presente Piano integrato si articola in due Sezioni specificamente dedicate al tema della prevenzione della corruzione e alla trasparenza.



**ORDINE AVVOCATI**  
C A S T R O V I L L A R I

# **SEZIONE I – LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**



## **1. OGGETTO**

Ai sensi della Legge recante “*Disposizioni per la prevenzione della corruzione e la repressione dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, l’Ordine degli Avvocati di Castrovillari stabilisce nell’ambito del presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione i principali interventi organizzativi atti a prevenire il medesimo rischio.

I principali interventi organizzativi contenuti del presente Piano, in ossequio alla Legge n. 190/12, prevedono:

- a) l’identificazione dei processi a maggior rischio di corruzione;
- b) l’individuazione di adeguati percorsi di selezione e formazione del personale coinvolto soprattutto in posizione di responsabilità negli uffici maggiormente esposti al rischio di corruzione;
- c) l’aumento di metodologie e procedure volte a garantire la trasparenza degli atti amministrativi dell’Ordine degli Avvocati di Castrovillari.
- d) la creazione sul sito web istituzionale dell’Ordine di una sezione “*anticorruzione*”, finalizzata a raccogliere tutte le istanze e denunce degli iscritti e dei cittadini, al fine di avviare apposite indagini.

## **2. FINALITA’**

Il presente piano triennale dà attuazione alle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 2012, attraverso l’individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione nell’ambito dell’attività dell’Ordine degli Avvocati di Castrovillari.

Il piano realizza tale finalità attraverso:

- a) l’individuazione delle attività dell’ente nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- b) la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a), di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento del piano;



d) il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e) il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti con i dipendenti.

### **3. REPONSABILE DELLA PREVENZIONE DALLA CORRUZIONE**

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (in seguito solo Responsabile) dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari è il Consigliere Avv. Alessandro Rosa.

Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano.

In particolare:

- a) elabora la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre al Consiglio ai fini della successiva approvazione;
- b) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e ne propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività di gestione dell'Ordine;
- c) verifica l'attuazione del piano di rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- d) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione;
- e) entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica sul sito web istituzionale dell'Ordine una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette al Consiglio, al quale riferisce in ordine all'attività espletata, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa.

### **4. DESTINATARI DEL PIANO**

Sulla base delle indicazioni contenute nella normativa applicabile in materia, sono stati identificati,



nei limiti della compatibilità, quali destinatari del Piano Triennale Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità (PTPCT):

1. i componenti del Consiglio dell'Ordine;
2. il personale dipendente dell'Ordine;
3. il Comitato Pari Opportunità;
4. il Responsabile Protezione Dati;
4. i Consulenti;
5. il Revisore dei Conti;
6. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture;
7. i componenti del Consiglio Direttivo dell'Organismo di Mediazione.

Ai soggetti sopra elencati è fatto obbligo di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

### **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari**

Il Consiglio è così composto:

Avv. Nicoletta A. Bauleo – Presidente;

Avv. Domenico Laghi – Vice Presidente Vicario;

Avv. Giuseppe Labonia – Vice Presidente;

Avv. Angela Bellusci - Consigliere Segretario;

Avv. Rosa Cicciù – Consigliere Tesoriere;

Consiglieri:

Avv. Franco Camodeca;

Avv. Nadia G. Carnevale:

Avv. Francesco Lombardi;

Avv. Pasquale Madeo;

Avv. Luigi Malomo;

Avv. Maria Teresa Petta;

Avv. Vincenzo Renzo;



Avv. Alessandro Rosa;

Avv. Piera Roseti;

Avv. Rosina Vennari.

**Personale dipendente**

L'Ordine degli Avvocati di Castrovillari dispone di 1 dipendente.

**Comitato Pari Opportunità**

Il Comitato delle Pari Opportunità è composto da 9 membri, di cui un Presidente, un Segretario e un Consigliere designato dal COA.

**Responsabile Protezione Dati Personali**

I responsabili della protezione dei dati personali sono l'avv. Pasquale Madeo e l'avv. Alessandro Rosa.

**Responsabile per la transizione digitale (art. 17 codice amministrazione digitale)**

Il responsabile per la transizione digitale è l'avv. Nicoletta Bauleo.

**Revisore dei conti**

Il revisore dei conti dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari è il dott/avv. Massimiliano Esposito

**Rapporti di consulenza**

Studio Associato Pirrera

**Titolari di contratti per lavori, servizi e forniture**

- CENTROFFICE di CONTE CARMINE & C. SNC;
- EUROSISTEM DI FERRARINI CLAUDIO;
- TIM S.p.A;
- Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- Professional Office Line di Francesco Battipede;
- GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA;
- DCS DIGITAL PA SRL A SOCIO UNICO;
- Hentel gap s.a.s. di Luigi Scarpelli & C.;
- RDR ETICHETTE S.R.L.;
- FALCONE RAFFAELE.



## **5. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere adottate per la predisposizione del PTPC.

Di seguito si riporta un elenco esemplificativo, ancorché non esaustivo, dei principali provvedimenti normativi adottati per la predisposizione del PTPC, costituiti da:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190, nella sua attuale versione modificata a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 97/2016;
- Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'ANAC n. 72/2013 ed i relativi allegati (in appresso anche solo "PNA"), oggi aggiornato a seguito della Determinazione ANAC n. 12/2015 del 28/10/2015 ed ulteriormente aggiornato con la Delibera n. 831/2016 del 3 agosto 2016 - Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella sua attuale versione modificata a seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. n. 97/2016;
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, *"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016;
- Delibera ANAC n. 1309/2016 del 28/12/2016 *"Linee guida recanti indicazioni operative ai fini delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 c. 2 D. lgs. 33/2013"*;
- Delibera ANAC n. 1310/2016 del 28/12/2016 *"Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. lgs. 33/2013 come modificato dal D. lgs. 97/2016"*;



- Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante “*Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*”;
- Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante “*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*”;
- Delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 recante “*Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”;
- Delibera ANAC n. 1208/2017 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 - Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- Delibera ANAC n. 1064 del novembre 2019 recante “*Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019*”;
- Deliberazione ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 pubblicata il 14 dicembre 2021 riguardante “*proposte di semplificazione per l’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali*”.

Nella predisposizione del Piano sono state, inoltre, considerate le disposizioni seguenti:

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- Delibera ANAC n. recante il “*Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001*”;
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;
- Deliberazione ANAC n. 75/2013 “*Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*” - (art. 54, comma 5, D. lgs. n. 165/2001);





- Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 recante “*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*”;
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2022 adottato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023.

Per l’individuazione delle aree a rischio sono state, inoltre, considerate le seguenti norme che disciplinano le funzioni, i compiti e le attività ordinarie in tutte le articolazioni:

- la *c.d.* nuova legge professionale 31 dicembre 2012, n. 247;
- il Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 241 del 16 ottobre 2014, in vigore dal 15 dicembre 2014;

## **6. ELENCO DEI REATI**

Si è fatto riferimento ad un’accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell’Ordine a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Nel corso dell’analisi del rischio sono stati considerati tutti i delitti contro la pubblica amministrazione e, date le attività svolte dall’Ordine, in fase di elaborazione dello strumento, l’attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato:


Art. 314 c.p. – Peculato;

Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell’errore altrui;

Art. 317 c.p. – Concussione;

Art. 318 c.p. - Corruzione per l’esercizio della funzione;

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;



- Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari;
- Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- Art. 322 c.p.- Istigazione alla corruzione;
- Art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio;
- Art. 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio;
- Art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della Legge n. 190/2012 **comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.**

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l'11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.

*“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.*

## **7. METOLOGIA ESEGUITA**

### ***Analisi del contesto***

L'analisi del contesto, sia esterno che interno, costituisce la prima ed indispensabile fase del processo di gestione del rischio, attraverso la quale si ottengono le informazioni necessarie a comprendere



come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Amministrazione in considerazione delle specificità dell'ambiente in cui essa opera, ossia delle dinamiche sociali, economiche e culturali che si verificano nel territorio presso il quale essa è localizzata.

### ***Contesto esterno***

Ai fini dello svolgimento di tale analisi, l'Ordine si è avvalso degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In particolare, sono state consultate:

- la Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata al cui link del sito web del Ministero dell'interno si rimanda: <https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata>;
- la Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) nel secondo semestre 2019 (Doc. LXXIV n. 5), al cui link del sito web del Senato della Repubblica si rimanda: <https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/40717.htm>.

Si rileva che il contesto esterno all'Ente (Regione Calabria) evidenzia un quadro criminale multiforme, tuttavia l'Ordine degli Avvocati di Castrovillari non è stato interessato da alcuna indagine.

### ***Contesto interno***

L'Ordine degli Avvocati è un ente pubblico non economico a carattere associativo istituito per garantire il rispetto dei principi previsti dall'ordinamento della professione forense e delle regole deontologiche, con finalità di tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale nell'ambito del circondario del Tribunale di Castrovillari. L'Ordine ha l'esclusiva rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura nel circondario e promuove i rapporti con istituzioni e Pubblica Amministrazione.

### ***Pianificazione***

Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun membro del Consiglio, trasmette al Responsabile della Prevenzione della Corruzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività



nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'Ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.

Entro il 30 ottobre il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma, elabora il Piano di Prevenzione della Corruzione, recante l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, e lo trasmette al Consiglio dell'Ordine.

Entro il 31 gennaio il Consiglio adotta lo schema di Piano e provvede alla sua definitiva approvazione.

Il Piano, una volta approvato, viene pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'Ordine.

Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, entro il 15 dicembre di ciascun anno la relazione recante i risultati dell'attività svolta.

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, qualora siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.

### ***Analisi dei rischi***

L'analisi dei rischi si è articolata in due fasi costituite rispettivamente da:

1. l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi, e le attività dell'Ordine;
2. la valutazione del grado di esposizione ai rischi.

In una prima fase, l'attività di identificazione dei rischi è stata condotta analizzando i processi istituzionali e di supporto, attraverso l'analisi della documentazione predisposta internamente costituita dai regolamenti organizzativi, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile, nonché dalla prassi abitualmente seguita.

In una seconda fase, sono stati identificati per ciascun processo e attività i seguenti elementi:

- i reati di corruzione e/o contro la pubblica amministrazione ipotizzabili, considerando i



delitti previsti dal Titolo II-Capo I del codice penale, e qualsiasi altro elemento che possa portare ad un malfunzionamento;

- le modalità di commissione dei reati ipotizzando delle fattispecie concrete.

## **8. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE**

Le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- a) le azioni attuate per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dall'Ordine;
- b) l'informatizzazione dei processi;
- c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;
- d) il monitoraggio sul rispetto dei termini;
- e) il codice etico e il codice di comportamento;
- f) la formazione e la comunicazione del Piano.

### **a. Le misure di trasparenza: il collegamento con la specifica sezione del Piano.**

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività dell'Ordine per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività attuate permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al RPCT.

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, si è provveduto ad integrare la sezione Trasparenza con particolare attenzione alla descrizione delle misure adottate.

Come previsto dalla normativa vigente e al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le



iniziative intraprese dall'Ordine per prevenire la corruzione, il PTPCT è pubblicato sul sito web dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari.

La pubblicazione è finalizzata a favorire forme di consultazione pubblica sul Piano, in modo da permettere a chiunque interessato di poter indicare al RPCT eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità.

**b. Il codice di comportamento.**

L'art. 54 del D. Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 1, comma 44, della L. n. 190, assegna al Governo il compito di definire un Codice di comportamento dei pubblici dipendenti *“al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico”*. In attuazione della delega il Governo ha approvato il D.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa. Si tratta di una misura molto diffusa ed apprezzata anche negli altri Paesi europei e l'esperienza internazionale ne consiglia la valorizzazione. Il Codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs. n. 165 del 2001, il cui rapporto di lavoro è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto.

Per il personale in regime di diritto pubblico le disposizioni del codice assumono la valenza *“di principi di comportamento”* in quanto compatibili con le disposizioni speciali.

In maniera del tutto innovativa, l'art. 2, comma 3, del Codice prevede l'estensione degli obblighi di condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori dell'amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere/servizi in favore dell'Ordine.

Secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 5, del D. lgs. n. 165 del 2001 e dall'art. 1, comma 2, del Codice, ciascuna amministrazione deve definire, con procedura aperta alla partecipazione, un proprio



Codice di comportamento. In ogni caso, i Codici settoriali dovranno individuare regole comportamentali differenziate a seconda delle specificità professionali, delle aree di competenza e delle aree di rischio.

L'art. 4, comma 5, del Codice precisa la soglia orientativa dei regali di modico valore, che non possono superare i 150 euro. I Codici adottati dalle singole amministrazioni possono comunque fissare soglie più basse in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.

L'art. 8 prevede espressamente l'obbligo di rispettare le misure contenute nel PTPCP e di prestare collaborazione nei confronti del responsabile della prevenzione.

Con una chiara presa di posizione che marca la differenza rispetto al passato, la L. n. 190/2012 chiarisce che la violazione delle regole del Codice generale approvato con D.P.R. e dei Codici adottati da ciascuna amministrazione dà luogo a responsabilità disciplinare. Quindi, le norme contenute nei Codici di comportamento fanno parte a pieno titolo del "codice disciplinare".

Il Codice incoraggia l'emersione di valori positivi all'interno e all'esterno dell'amministrazione.

Qualunque violazione del Codice di Comportamento deve essere denunciata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica.

Il presente PTPCT avrà maggiore efficacia quanti più comportamenti virtuosi e preventivi verranno posti in essere. Pertanto, accanto a misure formali, quale l'adozione del codice di comportamento e il suo aggiornamento alla normativa in divenire, esistono alcuni accorgimenti "pratici" che questo Ordine ha già attuato ed altri che intende attuare, nella prospettiva di un lavoro in divenire finalizzato ad elaborare sempre nuove strategie.

### **c. Le misure specifiche.**

Indipendentemente da ulteriori approfondimenti o analisi condotte necessariamente dai singoli enti, l'ANAC nel PNA 2022 ha svolto una prima individuazione esemplificativa delle aree di rischio specifiche per i collegi e gli ordini professionali, ovvero:

- la formazione professionale continua;
- il rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
- l'indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.



Per ciascuna delle aree di rischio sono state riportate, in via esemplificativa e non esaustiva, un elenco di processi a rischio, eventi corruttivi e misure di prevenzione, evidenziando che l'adozione di queste ultime richiede necessariamente una valutazione alla luce della disciplina dei singoli ordini e collegi professionali e l'effettiva contestualizzazione in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni dei singoli ordini e collegi.

**- La Formazione professionale continua.**

La fonte di disciplina della formazione professionale continua è il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale emanato dai singoli Consigli nazionali ex art. 7, co. 3, D.P.R. 137/2012 ed eventuali linee di indirizzo/linee guida per l'applicazione dello stesso. Ciascun ordinamento professionale ha, infatti, provveduto all'emanazione di un proprio regolamento in materia di formazione, previo parere favorevole del Ministero vigilante.

Per il trattamento di questa specifica area di rischio, l'ANAC ha concentrato la propria attenzione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente individuazione del rischio e delle connesse misure di prevenzione, di cui si riporta un elenco esemplificativo. In particolare, ci si è soffermati sui seguenti processi rilevanti:

- esame e valutazione, da parte dei Consigli nazionali, della domanda di autorizzazione degli “enti terzi” diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012);
- esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- vigilanza sugli “enti terzi” autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, D.P.R. 137 del 2012, svolta in proprio da parte dei Consigli nazionali o dagli ordini e collegi territoriali;
- organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio nazionale e degli ordini e collegi territoriali.

*Possibili eventi rischiosi:*

- alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e





mancato

- mancato rispetto dei regolamenti interni;
- mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- mancata o inefficiente vigilanza sugli “enti terzi” autorizzati all’erogazione della formazione;
- inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio Nazionale e/o degli ordini e collegi territoriali.

*Possibili misure:*

- controlli a campione sull’attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
- introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi mediante pubblicazione – sul sito internet istituzionale - dell’evento e degli eventuali costi sostenuti;
- controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli “enti terzi” autorizzati all’erogazione della formazione.

Si ricorda che la Formazione Continua è disciplinata dal Regolamento 16 luglio 2014, n. 6 - *Formazione Continua* pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale Forense il 28 ottobre 2014 - in vigore dal 1° gennaio 2015 nel testo aggiornato con le modifiche apportate periodicamente dal CNF, soprattutto in seguito alla diffusione dell’epidemia da Covid 19, la quale ha profondamente mutato le modalità con le quali è possibile seguire i corsi per l’aggiornamento e la formazione professionale.

**- L’adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali.**

Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell’ente, è riconducibile nell’alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall’ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Pertanto, nell’eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte degli Ordini o collegi territoriali, possono essere considerati i seguenti eventi rischiosi e misure preventive:

*Possibili eventi rischiosi:*

- incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l’interesse del professionista;



- valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

*Le possibili misure:*

- adozione di un regolamento interno in coerenza con la Legge n. 241/1990 che disciplini la previsione di: a) Commissioni da istituire per le valutazioni di congruità; b) specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni; c) modalità di funzionamento delle Commissioni;
- rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;
- organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

**- Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi.**

L'area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli Ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

I possibili eventi rischiosi individuati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel PNA 2022 attengono principalmente alla nomina da parte dell'Ordine degli Avvocati di professionisti in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'Ordine incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.

**- La normativa antiriciclaggio.**

L'art. 11, comma 1, del D. lgs. n. 231/2007, come modificato dal D. lgs. n. 90/2017 prevede che “(...) *gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi*”.



L'Ordine, pertanto, non ha alcuno specifico potere ispettivo e/o di acquisizione di informazioni che vedano come soggetti passivi gli iscritti nei rispettivi albi.

Diversamente, come specificato dal CNF nella Circolare n. 12-C-2017 del 4 dicembre 2017 cui si rinvia, la funzione disciplinare è la sede naturale di controllo dell'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio a carico degli iscritti.


**- Anticorruzione, Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (REG. UE 2016/679).**

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”* (si seguito RGPD) e, il successivo 19 settembre 2018, anche il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D. lgs. 33/2013, l'ANAC ha dedicato un paragrafo specifico nel nuovo PNA.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del D. lgs. 196/2003, introdotto dal D. lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, *“è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”*. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che *“La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1”*.

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, occorre che le pubbliche



amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verificchino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D. lgs. n. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

È opportuno rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo D. lgs. n. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del D. lgs. 33/2013 rubricato «Qualità delle informazioni» che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

**- Anticorruzione, Trasparenza e nomina Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD).**

Con la circolare n. 3/2018 del 1° ottobre 2018, il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha sollecitato tutte le amministrazioni pubbliche a individuare al loro interno un Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), come previsto dall'art. 17 del D. lgs. 82/2005, «Codice dell'amministrazione digitale» e alla relativa registrazione sull'Indice delle pubbliche amministrazioni (IPA - [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)).

Nel dettaglio, l'art. 17, comma 1 del CAD stabilisce che ciascuna pubblica amministrazione sia tenuta ad affidare ad un unico ufficio dirigenziale, fermo restando il numero complessivo degli uffici, la «transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di



qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità” nominando un Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD).

### **Individuazione delle attività a rischio**

Il fenomeno corruttivo è sempre stato concepito, anche dal nostro ordinamento giuridico, come raffigurabile prevalentemente, se non esclusivamente, nell’ambito dei pubblici poteri. In tal senso, anche il codice penale disciplina i reati di corruzione nel titolo dedicato ai reati contro la Pubblica Amministrazione. L’aspetto privatistico della corruzione, o meglio, le forme corruttive che vengono perpetrate tra soggetti privati, sono state per la prima volta prese in considerazione dal legislatore nazionale in sede di riforma del diritto societario con la riformulazione degli articoli 2634 e 2635 codice civile (Infedeltà patrimoniale e Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) sulla spinta delle sollecitazioni internazionali. Con l’approvazione della legge 190/2012, c.d. legge anticorruzione, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” il Legislatore ha voluto proporre una rivisitazione globale degli strumenti di contrasto alla corruzione, prefiggendosi l’obiettivo di colmare le lacune che presenta il nostro ordinamento, ad esempio mediante l’introduzione dell’**indebita induzione** e della **corruzione tra privati**. In diritto penale il concetto di pubblica amministrazione assume un significato molto ampio, abbracciando tutta l’attività dello Stato e degli altri enti pubblici: oltre all’attività esecutiva, anche l’attività legislativa e quella giudiziaria. Nella concussione la condotta assume i caratteri dell’abuso e della prevaricazione, essendo diretta a strumentalizzare l’ufficio pubblico per coartare la volontà altrui al fine di ottenere, indebitamente, la dazione o promessa di denaro o altra utilità. Il soggetto pubblico, pertanto, si giova dello stato di paura o timore creato nel soggetto passivo. Nella corruzione, invece, la condotta si concretizza in un accordo tra privato e funzionario, teso a scambiare l’atto d’ufficio con un corrispettivo in denaro o altra utilità (mercimonio). Con “*indurre*” si intende l’azione di colui che persuade o stimola altri a fare qualcosa attraverso la creazione di uno stato di soggezione psicologica, così da influirne in qualsiasi maniera la volontà con l’inganno, la persuasione, l’ostruzionismo o il silenzio. Pertanto, attraverso costrizione il soggetto passivo compie un’azione che, per propria volontà, non avrebbe mai



compiuto; diversamente, nel caso dell'induzione ad agire, il privato è persuaso o convinto a compiere azioni secondo propria volontà seppure quest'ultima sia stata influenzata, ma non coartata, dall'agente. Con la legge n. 190/2012 è stata inoltre disposta la sostituzione dell'art. 318 c.p., disciplinante la corruzione per un atto d'ufficio, con un nuovo disposto con il quale è stata prevista la punizione della corruzione per l'esercizio delle funzioni e dei poteri. Comparando i due testi normativi, *ante* e *post-riforma*, si rileva che il Legislatore, in luogo della ricezione od impegno di ricevere una retribuzione per compiere un atto del proprio ufficio, ha previsto la punibilità del pubblico ufficiale per la percezione o la promessa, per sé o per altri, di un indebito compenso.

## **9. OCCASIONI DI REATO**

- negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/ convenzioni di concessioni, ai quali si perviene mediante procedure negoziate e/o a evidenza pubblica;
- gestione dei rapporti per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività tipiche dell'Ordine ed attività strumentali, e per la cura di adempimenti quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc. e per le verifiche / accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano.
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (ad esempio il D. lgs. 81/08) e per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni relativi alla produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/ elettromagnetico;
- gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni e gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici e/o privati;



- predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- gestione di procedimenti giudiziali o arbitrari;
- gestione di attività istituzionali presso soggetti pubblici italiani e stranieri.

## **10. AREE A RISCHIO**

### ***Considerazioni applicative***

I reati sono ipotizzabili per l'Ordine degli Avvocati di Castrovillari in considerazione dei rapporti che intrattiene con la Pubblica Amministrazione, sia ad esempio in relazione alla partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione sia in relazione alle richieste di autorizzazioni per lo svolgimento delle attività proprie. Il rischio di verificazione del reato è considerato alto alla luce delle considerazioni metodologiche suesposte.

Si ritiene che in relazione alla probabilità del verificarsi del rischio/reato rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate nel presente Piano, la stretta osservanza delle regole dettate dal Codice Deontologico unitamente alla rigorosa applicazione del sistema disciplinare.

### ***Divieti specifici***

È fatto divieto, in particolare, di:

- a) effettuare prestazioni in favore di outsourcer, consulenti, partners e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- b) effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio, la promessa di assunzione) a funzionari pubblici;
- c) distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dagli usi e/o costumi (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro



# ORDINE AVVOCATI

## C A S T R O V I L L A R I

familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o la *brand image* dell'Ordine;

- d) riconoscere compensi in favore dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- g) abusare dei propri poteri nell'ambito dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, costringendo o inducendo taluno a dare o a promettere indebitamente denaro o altre utilità;
- h) corrispondere compensi agli intermediari o ai professionisti operanti per l'ente che non siano giustificati in relazione al servizio svolto. Potranno essere utilizzate, a scopo di cautela e di confronto tra la prestazione ricevuta e il compenso pagato, le tariffe professionali, eventualmente previo procedimento di liquidazione da parte del competente ordine professionale.

### ***Procedure specifiche per aree sensibili***

È previsto l'espresso obbligo, a carico del Presidente, del Segretario, del Tesoriere e di tutti i membri del Consiglio, in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei collaboratori esterni e partners, di:

- una stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività dell'Ordine, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- gestione di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario,





individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio.

## **11. METODOLOGIA PROPOSTA**

Sono state individuate le sfere di attività amministrativa più esposte al rischio della corruzione, *c.d.* “*mappatura del rischio*”.

In considerazione delle funzioni amministrative specifiche effettuate e alla luce delle realtà di ciascun contesto, gli strumenti di analisi sono stati individuati allo scopo di risultare adeguati alle esigenze operative, evidenziando in ordine i destinatari e fornendo metodologie di redazione che li rendano facilmente interpretabili.

La redazione del piano ha, quindi, determinato il coinvolgimento dei consiglieri e di tutto il personale dell’ordine che si occupa di quelle aree maggiormente a rischio nelle attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio.

Nella “*gestione del rischio*”, sono state considerate le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, *c.d.* aree di rischio; le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni sono riportate nei relativi allegati al Piano Nazionale Anticorruzione.

Con riferimento alle singole aree, da definire quali macro-aree, sono stati individuati e specificati i rischi concreti di corruzione per ogni settore.

In considerazione delle attività caratterizzate da un maggior livello di discrezionalità amministrativa, il rischio è stato classificato in 5 categorie (trascurabile, basso, medio, alto e altissimo) a seconda della probabilità e della rilevanza del medesimo.

Per ciascun rischio catalogato è stato stimato il valore della probabilità ed il valore dell’impatto stesso

Il Responsabile della prevenzione della corruzione si riserva di effettuare una proposta ponderata, per quanto riguarda l’individuazione di ulteriori aree a rischio, in fase di primo aggiornamento del PTPC, limitando per ora la prima mappatura alle aree di rischio obbligatorie.

La descrizione del rischio ha consentito al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di inserire nel PTPC tutte le misure ritenute necessarie alla riduzione del rischio di fenomeni corruttivi,



attraverso l'elaborazione delle schede di programmazione delle misure di prevenzione, con le modalità di realizzazione delle stesse e i tempi di attuazione delle misure individuate, per ridurre la probabilità che il rischio si attui.

## **12. VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Al fine di procedere alla valutazione del “*livello del rischio*” occorre valutare la probabilità che il rischio si realizzi e le conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto).

Si è ritenuto che i rischi rientranti nelle diverse categorie (trascurabile, basso, medio, alto ed altissimo) siano i seguenti:

- **da 0 a 1 rischio trascurabile;**
- **da 1 a 2 rischio basso;**
- **da 2 a 3 rischio medio;**
- **da 3 a 6 rischio alto;**
- **oltre 6 rischio altissimo.**

Gli strumenti attraverso i quali le misure di prevenzione dei rischi contenuti in questa mappatura trovano attuazione, oltre le misure c.d. obbligatorie indicate nel Piano, possono essere classificati così:

- direttive (tendenti a favorire comportamenti conformi alle leggi ed ai principi di buona amministrazione);
- sistema di controllo a campione sugli atti dirigenziali;
- monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti;
- meccanismi di sostituzione in caso di inerzia e ritardi sui tempi di conclusione dei procedimenti;
- obblighi di trasparenza e pubblicità;
- formazione del personale;
- codice comportamentale;
- segnalazione di irregolarità.



### **13. IL C.D. “WHISTLEBLOWING”**

Il meccanismo del c.d. “*whistleblowing*” è presente fra le misure volte a rafforzare l’azione di prevenzione della corruzione, in ossequio ed ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012.

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, possono essere fatte pervenire direttamente in qualsiasi forma al RPC che ne assicura la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l’anonimato dei segnalanti. Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti ovvero a decisioni assunti dallo stesso RCP, considerata la coincidenza, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Presidente del Consiglio dell’Ordine, che ne darà informazione agli altri componenti del Consiglio.

Come previsto dall’art. 1, comma 51, della L. n. 190/2012, il RPCT si impegna ad adottare, sia nel caso in cui vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l’identità del segnalante non sia rivelata. L’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

La tutela del dipendente, adottata da Codesto Ordine, è conforme alle previsioni contenute nella Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 “*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*”.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre, è stata pubblicata la legge 179/2017 del 30 novembre “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”.

La legge, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, disciplina la segnalazione di attività illecite nell’amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza.

Chi, nell’interesse dell’integrità della PA, segnali condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a misure organizzative aventi ripercussioni negative, dirette o indirette, sulle sue condizioni di lavoro. Le segnalazioni degli illeciti potranno essere effettuate:



- al Responsabile della prevenzione della corruzione;
- all'Anac;
- sotto forma di denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

La legge evidenzia, all'art. 1, che l'identità del segnalante non può essere rivelata. Nello specifico:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Per rafforzare l'impianto normativo, nel testo di legge sono inserite anche una serie di sanzioni amministrative pecuniarie.


Pertanto, in ragione delle ridotte dimensioni dell'Ente e del numero limitato di personale operante al proprio interno, il sistema di tutele è comunque garantito dalla continua e quotidiana interlocuzione con il personale da parte del RPCT e del Presidente del Consiglio.

È comunque obiettivo di Codesto Ordine adeguare nel corso dell'anno le previsioni di tutela già in atto sulla base di quanto disposto dalla norma di legge primaria sopra ricordata.

Ad oggi, non sono pervenute segnalazioni.

## **14. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE**

È prevista, anche per il triennio 2024-2026, l'effettuazione di incontri periodici con il personale dipendente diretti ad illustrare il Codice di Comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.



Il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, hanno sottoscritto una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

Peraltro, anche in considerazione delle ridotte dimensioni dell'Ente e del numero limitato di personale operante al proprio interno, si ritiene che l'attuale formulazione del codice sia sufficientemente dettagliata.

Più in generale, è obiettivo dell'Ente quello di erogare le necessarie ore di formazione per ciascun dipendente sui seguenti ambiti tematici:

- contratti e gestione degli appalti;
- normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi e della gestione del rischio;
- codice di comportamento dei dipendenti.

### ***La rotazione del personale***

Pur considerando la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, non è possibile ipotizzarne l'attuazione all'interno dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari, considerata la sua struttura e il numero dei dipendenti.

Tuttavia, il sistema di controllo attualmente in vigore lascia poco spazio a decisioni personalistiche che possano dar origine a reati connessi alla corruzione. Va inoltre precisato che la normativa ordinistica non permette né ai dipendenti, né ai Dirigenti (nel caso dell'Ordine di Castrovillari non presenti) autonomia decisionale. Ogni decisione o autorizzazione alla spesa deve passare dal Consiglio. Anche il Consiglio stesso può deliberare soltanto nei termini economici dettati dal Regolamento di Contabilità e dal Bilancio che viene approvato dalla Assemblea degli iscritti. Tutto questo rende quasi nullo il rischio di corruzione, anche alla luce delle ultime disposizioni in materia di appalti e contratti.



***Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto***

L'art. 1, co. 42, lett. 1) della l. 190/2012, ha contemplato l'ipotesi relativa alla cd. "incompatibilità successiva" (*pantouflage*), introducendo all'art. 53 del D. lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La norma sul divieto di *pantouflage* prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti

Le conseguenze della violazione del divieto di *pantouflage* attengono in primo luogo alla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella norma.

Al soggetto privato è inoltre preclusa la possibilità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione. Come già chiarito nel PNA 2013 e nel bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014 adottato dall'ANAC, le pubbliche amministrazioni sono tenute a inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D. lgs. n. 165/2001 (cfr. pareri ANAC AG/8/ del 18 febbraio 2015 e AG/2 del 2015 cit.).

L'obbligo di rendere la predetta dichiarazione è stato ribadito nei bandi-tipo emanati dall'ANAC in attuazione del D. lgs. 50/2016, recante il codice dei contratti pubblici.

Ai fini dell'applicazione della predetta normativa, l'Ente verifica, per il tramite del RPCT il compito di procedere ad un'ulteriore verifica di quanto segue che:



1. nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
2. nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
3. sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.
4. si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, decreto legislativo n. 165/2001.

Il PNA 2019 sancisce la correttezza delle procedure adottate da Codesto Ordine evidenziando che “Nei PTPC, quale misura volta a implementare l’attuazione dell’istituto, potrebbe essere previsto l’obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma”.



**ORDINE AVVOCATI**  
C A S T R O V I L L A R I

## **SEZIONE II – LA TRASPARENZA**





## **1. OGGETTO**

Il concetto di trasparenza amministrativa si esplica attraverso l'accessibilità delle informazioni relative alla organizzazione ed alla attività dell'Ordine, allo scopo di renderle più rispondenti alle esigenze degli iscritti attraverso forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali compiute.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Per dare attuazione all'esigenza di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso alla pubblicazione sul sito web dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari di un'apposita Sezione denominata "Amministrazione Trasparente", nella quale s'intende rendere noto, a chiunque ne abbia interesse, quali sono e come intende realizzare, stanti i vincoli organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2024/2026, anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla normativa applicabile (la Legge n. 190/2012 e il D. lgs. n. 33/2013 come modificati dal D. lgs. n. 97/2016 nonché le delibere dell'Autorità n. 1309 e n. 1310, quest'ultima come riferimento di massima), oltre agli obiettivi individuati dall'Ente.

La complessità della normativa e delle successive linee guida dell'ANAC pretendono uno studio approfondito dei vari istituti e, a tal proposito, verrà svolta una specifica attività di formazione a supporto dell'implementazione degli istituti stessi e cioè:

- l'istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del D. lgs. n. 33/2013;
- l'Amministrazione Trasparente, cioè la pubblicazione, sull'apposita sezione del sito internet dell'Ordine, di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

Questi due istituti sono senza dubbio la misura più concreta ed utile al fine dell'implementazione della cultura e delle buone pratiche contro la corruzione delineate dal legislatore della Legge n. 190/2012.



L'art. 1 del D. lgs. n. 33/2013, rinnovato e riformato in larga parte dal D. lgs. n. 97/2016 prevede, infatti, che *“la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*.

Nel PNA 2023, l'ANAC ha disposto che la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPCT.


Il comma 1, lett. a) e b) dell'art. 41 del D. lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, ha specificato che il PNA «costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)».

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del D. lgs. n. 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è, pertanto, parte integrante del PTPCT nella presente “apposita sezione”, espressamente dedicata alla Trasparenza.

## **2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione al Piano Integrato sono il Decreto Legislativo n. 33/2013 e le Delibere n. 2/12 della CIVIT (ora ANAC) e n. 50/2013 dell'ANAC.

Si precisa che è stato consultato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);



Da ultimo è stato consultato anche il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 197 del 24 agosto 2016 approvato in via definitiva dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016. Il comma 1, lett. a) e b) dell’art. 41 del D. lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA *“costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l’attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)”*.

In particolare, l’Autorità ha individuato, a titolo esemplificativo, tre aree di rischio specifiche per gli Ordini Professionali:

- formazione professionale continua;
- rilascio di pareri di congruità;
- indicazioni di professionisti per l’affidamento di incarichi specifici.

Per ciascuna area è stato riportato un elenco di processi a rischio, eventi corruttivi e misure di prevenzione, elementi che hanno richiesto una contestualizzazione in relazione alle dimensioni e caratteristiche dei singoli Ordini.

### ***La Formazione professionale continua***

Tra le principali finalità dell’Ordine vi è sicuramente la formazione e l’aggiornamento professionale a garanzia della valorizzazione e riqualificazione del ruolo dell’Avvocato.

Per il trattamento di questa particolare area di rischio si è concentrata l’attenzione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente individuazione del rischio e delle connesse misure di prevenzione, di cui si riporta un elenco esemplificativo.

#### **Processi e procedimenti rilevanti:**

- esame e valutazione della domanda di accreditamento dei soggetti terzi diversi dagli Ordini, erogatori dei corsi di formazione;



## ORDINE AVVOCATI CASTROVILLARI

- esame e valutazione delle offerte formative e l'attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, DPR 137/2012, svolta in proprio da parte dei Consigli Nazionali o degli Ordini e Collegi territoriali;
- organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio Nazionale e degli Ordini e Collegi territoriali.

### Possibili eventi rischiosi:

- alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- mancata valutazione di richieste di accreditamento, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
- mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione;
- inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio Nazionale e/o degli Ordini e Collegi territoriali;

### Possibili misure:

- controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
- adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi mediante pubblicazione - nel sito istituzionale - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti, oltre che della modulistica necessaria per ottenere l'accreditamento.

Si noti che la materia della formazione continua, che costituisce un obbligo deontologico per ciascuno degli iscritti, è regolamentata da specifiche norme.

Come ricordato anche dal Consiglio Nazionale Forense nell'esercizio della professione, l'avvocato è tenuto a realizzare il principio di competenza a vantaggio dell'interesse pubblico e quindi dei cittadini alla corretta prestazione professionale ed alla migliore amministrazione della giustizia.

A questo fine, è tenuto a curare la formazione nell'arco di tutta la vita professionale.



Il dovere di formazione continua è stato dapprima introdotto nel Codice deontologico forense e disciplinato dal CNF con un proprio regolamento adottato a luglio 2007.

Ora tale dovere è consacrato, divenendo obbligo di legge, nell'articolo 11 della Nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense (Legge n. 247/2012) e nel regolamento CNF attuativo della riforma (n. 6/2014); oltre che nel Nuovo Codice deontologico forense.

Si rimanda alla specifica sezione del sito del Consiglio Nazionale Forense.

### **3. CONTENUTI**

Gli obiettivi sopracitati vengono realizzati attraverso la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei dati riguardanti le principali attività dell'Ordine e la cui pubblicazione obbligatoria è prevista dal D. lgs. 33/2013, successive modificazioni e/o integrazioni, ovvero indicata dall'Autorità nazionale anticorruzione nelle Delibere numero 141 del 21 febbraio 2018 e numero 141 del 27 febbraio 2019 "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'Autorità".

Come già precisato, l'Ordine non è tenuto a dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione (*c.d.* OIV), e le attività sugli obblighi di pubblicazione potranno essere svolte dal RPCT.

In particolare, l'ANAC individua i seguenti obblighi di pubblicazione:

1. consulenti e collaboratori;
2. personale (incarichi conferiti o autorizzati);
3. bandi di concorso;
4. sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;
5. beni immobili e gestione del patrimonio;
6. controlli e rilievi sull'amministrazione;
7. altri contenuti - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
8. altri contenuti - Registro degli accessi;
9. performance;
10. provvedimenti;



11. bilanci;
12. servizi erogati;
13. pagamenti dell'amministrazione;
14. opere pubbliche;
15. pianificazione e governo del territorio;
16. informazioni ambientali;
17. dati concernenti i Consiglieri;
18. dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato;
19. responsabile Protezione dei dati - regolamento UE/2016/679.

La sezione verrà ulteriormente aggiornata conformemente a quanto previsto nel presente piano a decorrere da sessanta giorni dall'approvazione.

#### **4. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO**

Fino al 2013 nel nostro ordinamento il diritto di accesso agli atti era previsto, oltre che da alcune norme speciali, dagli art. 24 e seguenti della Legge n. 241/1990 e regolamentato dal D.P.R. n. 184/2006. Con l'emanazione del D. Lgs. 33/2013 è stato introdotto l'accesso civico limitato a tutti gli atti che devono essere pubblicati dalle pubbliche amministrazioni sui loro siti istituzionali. Il D. Lgs. n. 97/2016, modificando il D. Lgs. 33/2013, ha infine introdotto l'accesso civico generalizzato. L'ANAC con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha emanato le "linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D. lgs. 33/2013".

Dal quadro normativo è pertanto possibile distinguere tre differenti tipologie di accesso:

- accesso documentale: l'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990;
- accesso civico: l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, rivolto ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione;
- accesso generalizzato: l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza.



## ORDINE AVVOCATI CASTROVILLARI

L'ultima tipologia di accesso in forza del quale *“chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis”*, si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico che rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza.

I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a *“chiunque”*, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall'inciso inserito all'inizio del comma 5 dell'art. 5, *“fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria”*, nel quale viene disposta l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l'accesso generalizzato.

L'accesso generalizzato si delinea come espressione di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5-bis, comma 3).

L'accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La finalità dell'accesso documentale ex Legge 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all'accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti legittimati ed interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o oppositive e difensive che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari; deve dunque preesistere un diritto soggettivo o un



## ORDINE AVVOCATI CASTROVILLARI

interesse legittimo – oltre all’interesse – che facoltizzi il soggetto a promuovere l’accesso agli atti del procedimento amministrativo. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l’utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello civico, è riconosciuto proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

Dunque, l’accesso agli atti di cui alla Legge 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico e all’accesso generalizzato, operando sulla base di norme e presupposti diversi.

Sotto il profilo dell’ambito oggettivo, l’accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (fra cui anche gli Ordini), ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.

Per la richiesta di accesso civico, generalizzato o semplice, può essere utilizzato il modulo appositamente predisposto. Il modulo deve essere indirizzato agli uffici dell’Ordine depositando l’istanza in forma cartacea presso l’ufficio protocollo o utilizzando la casella e-mail [cons.ordineforense@libero.it](mailto:cons.ordineforense@libero.it) o la casella pec istituzionale [ord.castrovillari@cert.legalmail.it](mailto:ord.castrovillari@cert.legalmail.it). Il procedimento di accesso, previa informativa agli eventuali controinteressati con concessione di un termine di dieci giorni per eventuali opposizioni nel rispetto delle normative, deve concludersi entro 30 giorni.

Nella sezione “Amministrazione Trasparente” viene pubblicato il registro degli accessi agli atti.





**ORDINE AVVOCATI**  
C A S T R O V I L L A R I

## **SEZIONE III – SISTEMA SANZIONATORIO**



## **1. PREMESSA**

L'Ordine degli Avvocati di Castrovillari ha adottato un sistema sanzionatorio volto a punire il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Piano.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai successivi paragrafi prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale.

## **2. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE**

Le disposizioni del presente Piano devono essere rispettate, in primo luogo, dai componenti del Consiglio dell'Ordine di Castrovillari.

In caso di violazione, il Consigliere verrà deferito al Consiglio Distrettuale di Disciplina e, ove ne ricorrano i presupposti, alla Procura della Repubblica.

Il soggetto competente a condurre l'istruttoria finalizzata all'accertamento di eventuali violazioni è il RPCT.

Il soggetto competente a decidere in ordine al deferimento al Consiglio Distrettuale di Disciplina e, ove ne ricorrano i presupposti, alla Procura della Repubblica, è il Consiglio dell'Ordine.


## **3. SANZIONI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE**

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Piano costituisce un illecito disciplinare.

Ai dipendenti dell'Ordine di Castrovillari verranno applicate sanzioni disciplinari previste dall'art. 6 del vigente CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali, nel rispetto dell'art. 54 D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 7 della L. n. 300/70 e di quanto previsto agli artt. 60 e ss. dal summenzionato CCNL e delle altre normative speciali laddove applicabili.

Sono oggetto di sanzioni le condotte, ivi incluse quelle omissive, che violano il presente Piano, nonché il complesso di regolamenti e procedure che ne costituiscono parte integrante.

In virtù dei principi di legalità e proporzionalità della sanzione, l'Ordine di Castrovillari ha così definito le possibili violazioni, secondo un ordine crescente di gravità:



- mancato rispetto del PTPCT, qualora non ricorra una delle condizioni previste nelle successive ipotesi;
- mancato rispetto del PTPCT nello svolgimento di attività riconducibili ad aree sensibili, qualora non ricorra una delle condizioni previste nelle successive ipotesi;
- mancato rispetto del PTPCT mediante condotte tali da comportare conseguenze esterne negative per l'Ordine (impatto economico, danno all'immagine, ecc), qualora non ricorra a condizione prevista nella prossima ipotesi;
- mancato rispetto del PTPCT mediante condotte chiaramente intenzionali e tali da far venir meno il rapporto fiduciario con l'Ordine.

Le violazioni di cui sopra da parte dei dipendenti comportano l'adozione da parte dell'Ordine, da parte del Consigliere Segretario, delle sanzioni disciplinari previste dal summenzionato CCNL.

Il tipo e l'entità delle sanzioni saranno determinate in concreto in relazione ai criteri di cui all'art. 62 CCNL.

Il soggetto competente a condurre l'istruttoria finalizzata all'accertamento di eventuali violazioni è il RPCT.

#### **4. SANZIONI NEI COFRONTI DI SOGGETTI TERZI**

Condizione necessaria per concludere validamente contratti con l'Ordine degli Avvocati di Castrovillari è l'assunzione dell'obbligo da parte del contraente di rispettare le disposizioni del presente Piano.

I contratti con lavoratori autonomi, fornitori e qualsiasi altro soggetto terzo dovranno pertanto prevedere espressamente l'obbligo del rispetto delle disposizioni del presente Piano, la cui violazione costituisce grave inadempimento e può dar luogo alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il soggetto competente a condurre l'istruttoria finalizzata all'accertamento di eventuali violazioni è il RPCT. La decisione relativa all'eventuale risoluzione del contratto è di competenza del Consiglio dell'Ordine.